

**ATTO N. DD 3332**

**DEL 05/07/2021**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 155**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 1326 DEL 22/04/2020 E S.M.I.  
SOCIETA': CUMIANA GOMME GROUP SRL  
SEDE LEGALE: S.P. CUMIANA-PISCINA, 17 10040 CUMIANA  
SEDE OPERATIVA: VIA SICILIA, 10 10036 SETTIMO T.SE  
P. IVA: 10199930016 POS. N. 017655

### **Il Dirigente della Direzione**

#### **Premesso che:**

- con D.D. n. 1326 del 22/4/2020 veniva rinnovata alla società l'autorizzazione alla gestione rifiuti. In relazione all'operazione R3, l'atto di rinnovo modificava i criteri per la cessazione dalla qualifica di rifiuto del polverino (precedentemente riferiti alla Norma UNI CEN /TS 14243/2010), recependo quelli previsti dal Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DM n. 78 del 31/03/2020, avente ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", di imminente pubblicazione;
- con Delibera di Consiglio n. 67 del 06.02.2020, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), approvava il documento "*Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06*";
- con nota di protocollo n. 16275 del 22/2/2021 Arpa trasmetteva gli esiti del sopralluogo effettuato presso l'impianto ai sensi del c.3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da cui emergevano alcune criticità, anche in merito alla puntuale applicazione del D.M. n. 78 del 31/03/2020 ed impartiva alcune prescrizioni al fine dell'adeguamento;
- anche a seguito del recepimento delle prescrizioni impartite da Arpa in sede di sopralluogo, in data 15/03/2021, prot CMT0 n. 30702, la società inviava istanza di modifica non sostanziale in relazione ai seguenti aspetti (in sintesi):
  - modifica del layout e della capacità massima di stoccaggio autorizzata, chiedendo di inserire in autorizzazione l'operazione R13 anche sui rifiuti prodotti dall'attività di trattamento, al fine di ottimizzare i carichi degli stessi in uscita dall'impianto;

- miglioramento/ottimizzazione della fase di lavaggio degli pneumatici fuori uso (PFU) prima del trattamento, mediante impiego di idropultrici professionali ad alta pressione, con conseguente necessità di implementare il sistema di raccolta delle acque mediante realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle stesse e convogliamento all'impianto di trattamento esistente e successiva immissione in condotta fognaria;
- dismissione delle due macchine sfilacciatrici delle ruote in gomma solida (escluse dall'applicazione del Regolamento di cui al D.M. 78/2020) ed inserimento di un nuovo impianto per la pulizia del granulo prodotto (lavorazione sotto capannone);
- sostituzione dei due impianti di triturazione posti su piazzale esterno con nuova macchina trituratrice mod. TPs2500 Molinari Srl che permette la triturazione tal quale senza necessità di operazioni preliminari sullo pneumatico (quali ad es. stallonatura, rimozione spalla, cesoiatura);
- inserimento del nuovo codice CER 070218 – scarti di gomma, introdotto con il D. Lgs. 116/2020 di modifica ed integrazione del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. 38957 del 7/04/2021 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Inquinamento Atmosferico della CMTo trasmetteva parere in merito all'istanza in oggetto, evidenziando che *“le modifiche previste ...si qualificano come modifica non sostanziale, non configurandosi alcuna delle fattispecie previste dall'art. 268, comma 1, lettera m bis) del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., ed in coerenza alle casistiche definite nell'allegato A della D.G.R. Regione Piemonte n°12 4553 del 09/01/2017 (lettera “f”). In particolare, rilevando che permane invariata la portata volumetrica indirizzata al filtro a maniche c.d. “FLT 401” e convogliata al camino “E2”, con modifiche irrisorie della portata volumetrica degli effluenti dai nuovi impianti di raffinazione del granulo, si comunica che la Sezione 5 “Emissioni in atmosfera” della D.D. n°1326 del 24/09/2020 mantiene integralmente la sua validità. Si raccomanda al Gestore di comunicare con congruo anticipo (rif. prescrizione n°10 della sezione 5 della D.D. n°1326 del 24/09/2020) le date di avviamento dei nuovi impianti, compreso il trituratore in area esterna, e di gestire il trituratore esterno in modo da ridurre le emissioni diffuse, come stabilito dalle prescrizioni n°20 ÷29 della medesima Sezione (emissioni diffuse)”*;
- con nota prot. n. 37610 del 24/05/2021, prot. CMTo n. 56747 pari data, Smat inviava il proprio contributo, comunicando che *“la richiesta di modifica può essere accolta ritenendo le modifiche intercorse non sostanziali, aggiornando il valore di volume massimo scaricabile”*. Trasmetteva altresì un aggiornamento delle prescrizioni di cui alla D.D. n°1326 del 24/09/2020, in recepimento della nuova fase di lavaggio pneumatici a progetto. Inoltre, evidenziava che *“non vi sono variazioni rispetto al PPG approvato per quanto concerne l'estensione delle superfici scolanti ed il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia”*;
- con nota prot. n. 57233 del 26/5/2021, la Direzione scrivente chiedeva l'espressione di un parere in merito/contributo tecnico per quanto di competenza agli Enti coinvolti nel procedimento che ancora non si erano espressi in merito, qualora lo ritenessero opportuno;
- il Comune di Settimo Torinese, con nota del 1 aprile 2021, trasmessa in data 01/06/2021 prot. CMTo n. 60124, inviava parere riportante *“in merito alle opere per la realizzazione dell'impianto di raccolta acque esterno al capannone, qualora gli impianti collocati nell'area pertinenziale dell'edificio produttivo dovessero configurarsi con caratteristiche tali per cui fossero riconducibili a costruzioni, gli stessi dovranno essere oggetto di idoneo titolo edilizio abilitativo”* e proseguiva *“al contempo, per quanto di competenza, non si rilevano ulteriori ragioni ostative alla conclusione del procedimento in atto”*;
- con mail del 31/05/2021 la Direzione scrivente chiedeva alla società la posizione rispetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011, non chiarita nella documentazione allegata all'istanza di modifica;
- con nota prot. n. 68456 del 25/06/2021 la società forniva riscontro rispetto a quanto richiesto e trasmetteva contestualmente integrazioni spontanee che modificavano in parte la relazione tecnica allegata all'istanza, in particolare in relazione al trituratore bialbero da installare su piazzale esterno, in relazione alla tipologia

del nastro trasportatore per l'invio del materiale all'area "B2" (di tipo fisso) e modificando conseguentemente in maniera parziale il lay-out della lavorazione effettuata su piazzale. Inoltre le superfici di deposito in progetto, limitrofe alla nuova linea di triturazione, venivano rimodulate per poter garantire gli spazi necessari alla corretta movimentazione della macchina operatrice per il carico del trituratore. Venivano ancora ridimensionate le aree denominate "A2" e "A4", sotto tettoia, dedicate al deposito degli pneumatici autocarro stallonati, essendo l'operazione di stallonatura ridotta al minimo in quanto da effettuarsi esclusivamente in caso di fermo, guasto o manutenzione della nuova linea di triturazione.

### **Considerato che**

- le due modifiche al ciclo di trattamento a progetto, consistenti rispettivamente:
  - nella dismissione delle due macchine sfilacciatrici delle ruote in gomma solida (escluse dall'applicazione del Regolamento di cui al D.M. 78/2020) ed inserimento di una macchina a correnti indotte per la separazione dei metalli non ferrosi che permette di aumentare la pulizia del granulo prodotto (lavorazione sotto capannone);
  - nella sostituzione dei due impianti di triturazione posti su piazzale esterno con una nuova macchina trituratrice che, permettendo la triturazione tal quale senza necessità di operazioni preliminari sullo pneumatico, favorisce la velocità di trattamento di tale tipologia di rifiuto con conseguente riduzione degli stoccaggi di pneumatici in area esternasono da considerarsi una miglioria rispetto al processo attuale;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- in relazione al rispetto della normativa antincendio, nelle integrazioni pervenute la società dichiara di aver ottenuto in data 28/01/2021 il Certificato di Prevenzione Incendi;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'atto richiesto.

### **Considerato altresì che:**

- in fase di rinnovo dell'autorizzazione, al fine di definire i criteri previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *cessazione dalla qualifica di rifiuto*, veniva preso come riferimento il Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" di imminente pubblicazione. A seguito dell'emanazione del provvedimento di rinnovo, la società chiedeva la definizione di criteri per poter ottenere materiale che cessa dalla qualifica di rifiuto anche partendo da rifiuti diversi dai pneumatici fuori uso di cui al CER 160103;
- con nota prot. n. 38307 del 4/06/2020, la Direzione scrivente specificava che nel provvedimento di rinnovo di cui alla DD n. 1326 del 22/4/2020 si era ritenuto di estendere l'adozione dei criteri fissati nel Regolamento per i rifiuti della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso anche a tutti gli altri rifiuti inclusi nell'autorizzazione, comunque riconducibili qualitativamente ai rifiuti identificati nel

Regolamento medesimo, ossia ai CER 160306, 070299, 191204 e 191212. Nella stessa nota si evidenziava che si sarebbe proceduto ad inserire tali chiarimenti alla prima modifica utile della DD n. 1326 del 22/4/2020.

**Ritenuto pertanto:**

- di procedere alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. accogliendo quanto richiesto dalla società, anche in recepimento delle prescrizioni impartite da Arpa in sede di sopralluogo;
- di modificare, pertanto, l'autorizzazione rilasciata in capo alla società di cui alla D.D. n. 1326 del 22/4/2020 in relazione ai seguenti aspetti:
  - modifica del layout e della capacità massima di stoccaggio autorizzata, inserendo in autorizzazione l'operazione R13 anche sui rifiuti prodotti dall'attività di trattamento, al fine di ottimizzare i carichi degli stessi in uscita dall'impianto;
  - miglioramento/ottimizzazione della fase di lavaggio degli pneumatici fuori uso (PFU) prima del trattamento, mediante impiego di idropulitrici professionali ad alta pressione, con conseguente necessità di implementare il sistema di raccolta delle acque mediante realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle stesse e convogliamento all'impianto di trattamento esistente e successivo immissione in condotta fognaria;
  - dismissione delle due macchine sfilatrici ed inserimento di un nuovo impianto per la pulizia del granulo prodotto (lavorazione sotto capannone);
  - sostituzione dei due impianti di triturazione posti su piazzale esterno con nuova macchina tritratrice mod. TPs2500 Molinari Srl che permette la triturazione tal quale senza necessità di operazioni preliminari sullo pneumatico (quali ad es. stallonatura, rimozione spalla, cesoiatura);
  - inserimento del nuovo codice CER 070218 – scarti di gomma, introdotto con il D. Lgs. 116/2020 di modifica ed integrazione del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- viste le esigue modifiche rispetto all'assetto emissivo autorizzato, ed in accordo con il parere espresso dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, di non modificare la Sezione 5 dell'allegato alla DD n. 1326 del 24/09/2020;
- visto il parere pervenuto da Smat, con il quale sono state trasmesse le prescrizioni in materia di scarichi idrici in recepimento della nuova fase di lavaggio pneumatici a progetto e con il quale si autorizza la società ad incrementare il volume massimo scaricabile, di annullare parte della Sezione 6 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PROCESSO dell'allegato alla DD n. 1326 del 24/09/2020 punti A1-A3 e di sostituirla con quella allegata al presente atto;
- di disporre che entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di adeguarle al contenuto del presente provvedimento.

**Rilevato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 5.07.2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/ 2012 del 05.06.2012 e nel rispetto della cronologia di

trattazione delle pratiche;

- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti
- il D.M. n. 78 del 31/03/2020;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

1. **di autorizzare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **la modifica alla D.D. n. 1326 del 22/4/2020**, così come da istanza pervenuta dalla società CUMIANA GOMME GROUP in data 15/03/2021, prot CMT0 n. 30702 **relativamente a:**
  - modifica del layout e incremento della capacità massima di stoccaggio autorizzata, dalle attuali 1125 t a 1208 t, inserendo in autorizzazione l'operazione R13 anche sui rifiuti prodotti dall'attività di trattamento, al fine di ottimizzare i carichi degli stessi in uscita dall'impianto;
  - miglioramento/ottimizzazione della fase di lavaggio degli pneumatici fuori uso (PFU) prima del

trattamento, mediante impiego di idropultrici professionali ad alta pressione, con conseguente necessità di implementare il sistema di raccolta delle acque mediante realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle stesse e convogliamento all'impianto di trattamento esistente e successivo immissione in condotta fognaria;

- dismissione delle due macchine sfilacciatrici ed inserimento di un nuovo impianto per la pulizia del granulo prodotto (lavorazione sotto capannone);
- sostituzione dei due impianti di triturazione posti su piazzale esterno con nuova macchina trituratrice mod. TPs2500 Molinari Srl che permette la triturazione tal quale senza necessità di operazioni preliminari sullo pneumatico (quali ad es. stallonatura, rimozione spalla, cesoiatura);
- inserimento del nuovo codice CER 070218 – scarti di gomma, introdotto con il D. Lgs. 116/2020 di modifica ed integrazione del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

**provvedendo pertanto ad annullare la Sezione 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI, la Sezione 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATTAMENTO, parte della Sezione 6 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PROCESSO punti A1-A3 e la Sezione 8 – LAY OUT DELL'IMPIANTO dell'Allegato e di sostituirle con quelle allegate al presente atto;**

2. in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata, di estendere l'adozione dei criteri fissati nel Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al D.M. n. 78/2020 per i rifiuti della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso anche a tutti gli altri rifiuti inclusi nell'autorizzazione, comunque riconducibili qualitativamente ai rifiuti identificati nel Regolamento medesimo, ossia ai CER 160306, 070299, 191204 e 191212, come già esplicitato con nota prot. n. 38307 del 4/06/2020;
3. **di subordinare l'inizio dell'attività, come modificata dal presente provvedimento, all'invio di una dichiarazione** a firma di professionista abilitato, che attesti che le modifiche sono state realizzate in conformità al progetto approvato, corredata di documentazione fotografica;
4. **di richiedere la comunicazione, con almeno 15 giorno di anticipo, della data di avviamento dei nuovi impianti installati** (nuovo impianto per la pulizia del granulo e macchina trituratrice mod. TPs2500 Molinari) **e l'esecuzione degli autocontrolli iniziali** in conformità alle prescrizioni nn°10 e 11 della sezione 5 della D.D. n°1326 del 24/09/2020, secondo le modalità ivi riportate;
5. di stabilire che **entro 60 gg** dalla installazione del nuovo trituratore posto in area esterna, la società **provveda ad eseguire una campagna di misurazione del rumore, da effettuarsi nelle condizioni di massima produzione, trasmettendo le risultanze** alla Direzione scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto **entro i successivi 30 gg** dalla data di effettuazione delle misurazioni. Qualora non dovessero essere rispettati i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica comunale, dovranno essere individuate e poste in essere adeguate misure per una loro completa risoluzione. I rilevamenti nonché la descrizione delle misure di contenimento adottate dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Direzione scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto;
6. di disporre che **entro il termine di trenta giorni** a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, **vengano prestate idonee garanzie finanziarie**, a copertura delle modifiche apportate all'attività di gestione rifiuti autorizzata, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. L'efficacia del presente provvedimento, in relazione all'incremento della capacità di messa in riserva, ora riferita anche ai rifiuti prodotti, resta sospesa fino alla prestazione e successiva accettazione dell'appendice alla polizza;
7. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1326 del 22/4/2020.



Città metropolitana di Torino

INFORMA CHE:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.  
L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente atto.

SA/RD

Torino, 05/07/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. modifica\_2021\_defAllegato.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento